

# LA FUSIONE OMOGENEA TRA ASSOCIAZIONI

Lo strumento della fusione consente di dare risposta a necessità pratiche sempre più frequenti tra le associazioni. L'assenza di un'apposita disciplina richiede, tuttavia, un'attenta analisi volta a consentire un adeguamento delle disposizioni normative dettate per le società, in particolare per le fasi del procedimento e le formalità pubblicitarie, al fine di adattare agli enti in esame. Nel presente lavoro verranno approfondite le principali problematiche sull'ammissibilità della fusione di associazioni, per poi esaminare la disciplina applicabile, l'iter procedimentale, i requisiti delle deliberazioni e dell'atto di fusione e le forme di pubblicità da porre in essere, concludendo con alcuni cenni ai profili fiscali dell'operazione.



/ Paolo DIVIZIA \*

/ Luca OLIVIERI \*\*

L'odierno contesto storico, caratterizzato da una crisi economica che ha in concreto ridotto le opportunità, per qualsiasi ente, di reperire fondi in misura adeguata al perseguimento del proprio scopo rende di grande attualità il tema della fusione tra soggetti appartenenti al c.d. "terzo settore".

È, infatti, innegabile l'utilità pratica di tale istituto nel perseguimento di finalità di riorganizzazione od aggregazione volte a consentire il consolidamento di enti preesistenti o la nascita di nuovi enti, di più ampie dimensioni, che abbiano a disposizione maggiori risorse e le utilizzino in maniera più efficace.

Lo strumento della fusione si caratterizza, fra l'altro, per essere un'alternativa razionale ed economica alla liquidazione dell'ente con conseguente devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 30 c.c.

Avuto riguardo all'ambito di indagine del presente lavoro (limitato alle operazioni di fusione omogenea che coinvolgano associazioni riconosciute o non riconosciute), le predette finalità potranno essere perseguite, mediante le tradizionali forme della **fusione c.d. "in senso stretto"** o della **fusione per incorporazione**.

In particolare, la prima delle due forme ben si adatta a finalità riorganizzative, determinando la confluenza di due o più enti associativi (solitamente di dimensioni ridotte) in un'unica associazione di nuova costituzione.

La finalità pratica in esame potrebbe essere perseguita da più associazioni aventi scopo comune oppure anche da associazioni con scopi diversi (seppur affini): nella prima ipotesi, lo scopo perseguito resterebbe immutato, ma l'ente neocostituito potrebbe giovare di maggiori risorse, materiali ed umane, per

\* Notaio in Bergamo – Assistente alla Cattedra di Diritto Commerciale nell'Università di Bergamo

\*\* Avvocato del Foro di Savona – Dottore Commercialista

perseguirlo; nella seconda ipotesi, lo scopo nel nuovo ente potrebbe comprendere quelli originariamente previsti da ciascuna associazione fusa o anche essere ulteriormente esteso ad altre finalità.

La fusione per incorporazione, invece, non determinando la nascita di un nuovo soggetto, ma l'"assorbimento" di uno o più enti in uno ad essi preesistente, potrebbe essere utilizzata, invece, al fine di consolidare le strutture e le risorse di un'associazione già operante facendovi confluire i mezzi di associazioni con minori prospettive future le quali, diversamente, sarebbero destinate all'estinzione o ad operare con scarsa incisività.

L'indubbia utilità pratica dell'istituto in parola ha trovato e trova un ostacolo nella pressoché totale **assenza di una disciplina specifica** in ambito civilistico.

Tale carenza finisce per determinare dubbi ed incertezze sul piano operativo riguardo alle fasi del procedimento di fusione, ai documenti da redigere ed alle forme di pubblicità da adottarsi. Il presente lavoro intende fornire, anche alla luce delle (poche) opinioni finora già espresse in dottrina, una proposta ricostruttiva che consenta, nei limiti dell'attuale panorama normativo, di superare i principali dubbi ed incertezze mediante l'adozione di soluzioni prudenziali e coerenti con la natura e le caratteristiche degli enti associativi e la disciplina per essi dettata.

L'analisi verrà condotta per gradi, approfondendo le principali problematiche che si pongono all'interprete, prendendo le mosse dall'ammissibilità *ex se*, sul piano teorico, del-

la fusione di associazioni, per poi esaminare la disciplina applicabile, le fasi del procedimento, i requisiti delle deliberazioni e dell'atto di fusione e le forme di pubblicità da porre in essere (ove richieste), concludendo con alcuni cenni ai profili fiscali dell'operazione.

---

## AMMISSIBILITÀ DELLA FUSIONE OMOGENEA TRA ASSOCIAZIONI: RIFERIMENTI NORMATIVI

Come si è detto, la presente indagine non può che iniziare dalla questione dell'ammissibilità, sul piano teorico, della fusione tra associazioni, stante l'assenza, nel primo o nel quinto libro del Codice Civile, di disposizioni che espressamente la contemplino.

Un'attenta ricognizione normativa consente, tuttavia, di individuare una serie di disposizioni che danno per presupposta l'ammissibilità giuridica di operazioni di fusione tra enti non lucrativi<sup>1</sup>.

È il caso dell'art. 58 della L. 17.7.1890 n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), che prevedeva la riunione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, disponendo espressamente che *"Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo ente"*<sup>2</sup>.

Sempre nell'ambito delle leggi speciali viene in rilievo l'art. 13 del DLgs. 24.3.2006 n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale)<sup>3</sup>, rubricato

---

1 Per un'attenta ricostruzione, anche cronologica, dell'evoluzione del pensiero della dottrina e della giurisprudenza, cfr. Fusaro A. "Trasformazione, fusione e scissione tra enti non profit", in "Non profit: le sfide dell'oggi e il ruolo del notariato", Atti del Convegno tenutosi a Milano il 5.11.2010, reperibile sul sito *internet* della Fondazione del Notariato, sezione *e-library*.

2 Si riporta, per completezza l'intero contenuto dell'articolo (abrogato dall'art. 21 del DLgs. 4.5.2001 n. 207 e dall'art. 30 della L. 8.11.2000 n. 328): "[1] Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi. [2] Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti. [3] Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi. [4] Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo ente".

3 Tale articolo recita: "[1] Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti

"Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio", il quale ammette espressamente la fusione di organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, purché sia realizzata "in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro" dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Il principale indice normativo a favore dell'ammissibilità della fusione omogenea di associazioni è, però, rinvenibile nell'art. 2500-oc-ties c.c. introdotto dalla Riforma, con il quale è stata riconosciuta la possibilità di procedere ad una trasformazione eterogenea di un'associazione riconosciuta in una società di capitali<sup>4</sup>; a tal proposito, è facile osservare, sul piano logico, che se due associazioni si possono rispettivamente trasformare in società per poi fondersi, non si vede per quale motivo non possa ammettersi la fusione diretta fra i due enti.

Pur essendo innegabile il decisivo impulso innovativo discendente dall'art. 2500-oc-ties c.c.,

occorre ricordare che la giurisprudenza e la dottrina si erano espresse, già anteriormente alla Riforma del diritto societario, in senso favorevole riguardo all'ammissibilità della fusione tra associazioni, ritenendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di società<sup>5</sup>.

Un espresso riferimento all'operazione in esame, è, invece, contenuto in due rilevanti disposizioni dettate in materia fiscale: l'art. 174 del TUIR e l'art. 2 comma 3 lett. f) del DPR 633/1972, in materia di IVA.

La prima disposizione estende l'applicazione della disciplina dettata dal TUIR per la fusione (art. 172) e la scissione (art. 173) ai "casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società"; la seconda disposizione, invece, esclude la configurabilità di una cessione di beni rilevante ai fini IVA nelle ipotesi di "passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

postati in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento. [2] Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. [3] Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. [4] Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. [5] L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. [6] Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale".

- 4 In dottrina, successivamente alla Riforma, è stato immediatamente rilevato come l'approccio fortemente innovativo del legislatore nella trasformazione eterogenea potesse avere una portata superiore al dato letterale: cfr., per tutti, De Angelis L. "Trasformazioni eterogenee: sottintesi e reticenze della legge di riforma", *Le Società*, 2005, p. 1220 e ss.
- 5 Cfr., in particolare, Trib. Napoli 31.12.1962, *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, p. 494; Cass. 14.3.1967 n. 583, *Giur. it.*, 1968, I, c. 511; Cass. 24.11.1999 n. 13033, *Vita Not.*, 2000, p. 987 e *Dir. prat. soc.*, 4, 2000, p. 63; Cass. 8.5.2003 n. 6985, *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, p. 668, ove si legge "I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto l'incorporazione di un comitato o di un'associazione non riconosciuti in un'associazione o in un comitato riconosciuti, lungi dal creare una situazione di liquidazione dei primi, crea, invece un'ipotesi di successione a questi del nuovo Comitato o dell'associazione, in cui sono stati incorporati, pertanto in questo caso nei rapporti giuridici del comitato o dell'associazione incorporati subentra il Comitato incorporato, mentre il Comitato o l'associazione inglobati si estinguono (cfr. Cass. 24.11.1999, n. 13033)". Cfr. anche Consiglio di Stato 24.1.1956, *Cons. Stato*, 1956, I, p. 1104, che, però, ha fatto ricorso all'applicazione analogica dell'art. 58 della L. 6972/1890 in materia di Ipbab. Successivamente alla Riforma, cfr.: Cass. 23.1.2007 n. 1476, in *Banca Dati Eutekne e Giust. civ. Mass.*, 2007, I, ove è dato leggere: "[...] come già in epoca non recente questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., Cass. 14/03/1967, n. 583), nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con le più recenti linee di tendenza dell'ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l'introduzione di nuove figure di trasformazione eterogenea nell'art. 2500 octies c.c."; da ultimo, si veda Cass. 10.9.2014 n. 19114, *Giust. civ. Mass.*, 2014, I. In dottrina cfr., per tutti, Santagata C. "Le fusioni", in "Trattato delle società per azioni", diretto da Colombo G.E., Portale G.B., vol. 7, Tomo 1, UTET, Torino, 2004, p. 88 e ss. (con altri richiami dottrinali nella nota 213).

## LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL PROCEDIMENTO PREVISTO PER LA FUSIONE DI SOCIETÀ

**L'ammissibilità dell'applicazione analogica** della disciplina della fusione prevista in materia di società<sup>6</sup> **comporta il rispetto (nei limiti di compatibilità) della sequenza procedimentale** dettata, caratterizzata dalla redazione dei documenti necessari (in primo luogo, il progetto di fusione); dal deposito degli stessi presso le sedi sociali delle società partecipanti e (limitatamente ai casi in cui sia applicabile) presso il Registro delle imprese, dall'adozione delle deliberazioni e dalla stipula dell'atto di fusione.

Ogni fase dell'*iter* procedimentale delineato è, infatti, finalizzata a tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione (in particolare, associati, terzi creditori ed aventi causa) e contribuisce al progressivo perfezionamento della fattispecie.

Il procedimento delineato dagli artt. 2501-ter e ss. c.c. per le società deve, tuttavia, subire gli adattamenti necessari a cogliere le peculiarità discendenti dalla natura e dalla disciplina degli enti associativi.

La predetta **operazione di "adattamento"** va compiuta tenendo presenti alcune caratteristiche generali della fusione di associazioni.

In primo luogo viene in rilievo, diversamente da quanto accade per le società, **la necessaria assenza di un rapporto di cambio.**

Tale rapporto (che per le società è finalizzato a stabilire quale partecipazione sociale spet-

terà, nella società risultante dalla fusione od incorporante, a ciascun socio delle società fuse o incorporate in cambio di quella detenuta in quest'ultime) non può sussistere nella fusione tra associazioni, poiché gli associati degli enti fusi od incorporati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale e, in forza dell'inderogabile principio di democraticità, sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica<sup>7</sup>.

Ricorrendo ad un semplice esempio, se l'associazione Alfa si fonde per incorporazione nell'associazione Beta, la prima cessa di esistere ed i suoi associati divengono, in maniera pura e semplice, associati della seconda senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

**L'assenza di un rapporto di cambio**, come si vedrà, **rileva come criterio interpretativo al fine di individuare gli adempimenti documentali necessari.**

Una seconda, rilevante, differenza è rinvenibile nella **pubblicità dei documenti e degli atti del procedimento di fusione.** La disciplina dettata per la società è infatti interamente imperniata sul deposito (e la conseguente iscrizione) degli atti presso il Registro delle imprese, forma di pubblicità che, evidentemente, non può trovare applicazione per le associazioni non svolgenti un'attività imprenditoriale (seppur al fine di perseguire lo scopo ideale).

È, quindi, necessario individuare altre forme di pubblicità eventualmente applicabili, conciliando la disciplina dettata per le associazioni e la natura di tali enti con gli interessi da tutelare nel procedimento di fusione.

6 Tale estensione è ancora oggetto di discussioni in dottrina: in senso dubitativo cfr. De Giorgi M.V. "Vicende estintive e modificative", in Basile M. "Le persone giuridiche", Giuffrè, Milano, 2014, p. 603. L'Autrice sembra prediligere un adattamento caso per caso del procedimento di fusione, avuto riguardo agli interessi da tutelare nella fattispecie concreta. Cfr. anche Fusaro A. "Trasformazione, fusione e scissione tra enti non profit", cit., il quale afferma: "Sembra scontata l'estraneità dell'*iter* tratteggiato dal codice alle vicende interne agli enti del libro primo, riuscendo scarsamente plausibile, ad esempio, l'estensione delle regole sancite dagli artt. 2501 e ss. alla fusione tra due associazioni, sia riconosciute, sia non riconosciute, almeno in ragione della non surrogabilità del Registro delle imprese con quello delle persone giuridiche: neppure per quelle formalmente imprenditoriche, come tali iscritte". In senso favorevole all'applicazione analogica delle disposizioni che regolano il procedimento di fusione delle società, cfr. Santagata C., cit., p. 100 e ss., il quale rileva, inoltre, che "è convincimento consolidato che le associazioni non riconosciute e le fondazioni sono tenute all'iscrizione della sezione ordinaria del registro delle imprese ove svolgano attività commerciale (anche in via accessoria)".

7 Ciò comporta anche una criticità nella decisione di procedere alla fusione, poiché potrebbe capitare che, in virtù del loro numero, gli associati di uno degli enti partecipanti risultino in maggior numero nell'associazione risultante dalla fusione od incorporante, con un mutamento dei precedenti equilibri decisionali in sede assembleare.

Per un'analisi approfondita di tale discussa problematica si rinvia sin d'ora al sottoparagrafo "Il procedimento di fusione e gli adempimenti pubblicitari".

Un terzo elemento che contribuisce a differenziare la fusione tra associazioni da quella tra società è costituito dalle **modalità di formazione della volontà assembleare**, che nelle prime non può essere improntata ad un criterio capitalistico, ma è guidata dal principio di democraticità (un voto per ciascun associato), riflettendosi, come si vedrà, anche nella determinazione dei *quorum* assembleari.

### I DOCUMENTI DELLA FUSIONE

La disciplina della fusione dettata dagli articoli 2501-*ter* e ss. c.c. contempla la redazione di quattro principali documenti: il progetto di fusione, la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti (oltre alla relazione di stima nei casi di fusione di società di persone in società di capitali).

Occorre, tuttavia, distinguere il progetto di fusione, che è sempre irrinunciabile (potendo, al limite, subire solo variazioni nel contenuto obbligatorio), dagli altri tre documenti, la cui redazione non è necessaria, potendo mancare o per volontà unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto<sup>8</sup> oppure, con riferimento alla relazione dell'organo amministrativo ed alla relazione degli esperti, in caso di fusione "semplificata" (di cui all'art. 2505 c.c.) caratterizzata dall'assenza del rapporto di cambio. La disciplina di quest'ultima fattispecie è, in un certo senso, quella che maggiormente si avvicina alla fusione di associazioni, per la

comune caratteristica, appunto, dell'assenza del rapporto di cambio.

L'inconfigurabilità di tale rapporto, come si è visto, nella fusione di enti associativi determina il conseguente venir meno di tutti gli adempimenti documentali che lo riguardano. Per tale motivo è **possibile escludere la necessità di redigere la relazione dell'organo amministrativo** (*rectius*, dell'organo direttivo) e **la relazione degli esperti**<sup>9</sup>.

Si potrebbe osservare, peraltro, che la relazione dell'organo amministrativo, come è possibile desumere dall'art. 2501-*quinquies* c.c.<sup>10</sup> e come è stato chiarito in dottrina<sup>11</sup>, non si limita ad illustrare il rapporto di cambio, ma svolge, altresì, la funzione di esporre le ragioni giustificative, sul piano economico e giuridico, dell'operazione.

D'altra parte, dato che l'art. 2505 comma 1 c.c. esclude la redazione di tale relazione in caso di fusione semplificata (e, quindi, semplicemente in ragione dell'assenza del rapporto di cambio) non si intravedono ragioni per ritenerla necessaria nella fusione tra enti associativi.

**Le motivazioni dell'operazione**, in ragione del fatto che, comunque, costituiscono un elemento informativo di particolare rilevanza per gli associati al fine di esercitare in maniera consapevole il diritto di voto in sede assembleare, **potranno essere opportunamente specificate, ad esempio, nel progetto di fusione**.

Nonostante la possibilità di unanime rinuncia da parte degli associati (in analogia a quanto disposto dall'art. 2501-*quater* ultimo comma c.c.), appare, invece, opportuno provvedere ugualmente alla **redazione della situazione**

8 Cfr. artt. 2501-*quater* ultimo co. c.c., 2501-*quinquies* ultimo co. c.c. e 2501-*sexies* ultimo co. c.c.

9 In senso conforme, cfr. Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 214-2009/I, estensore Ruotolo A. "Fusione per incorporazione di associazione non riconosciuta in una associazione riconosciuta".

10 Nel primo comma di detto articolo si legge, infatti, che "L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote".

11 Cfr., *ex multis*, Cacchi Pessani S., *sub* art. 2501-*quinquies*, "Relazione dell'organo amministrativo", in "Trasformazione. Fusione. Scissione", a cura di Bianchi L.A., "Commentario alla riforma delle società", diretto da Marchetti P.G., Bianchi L.A., Ghezzi F., Notari M., Egea-Giuffrè, Milano, 2006, p. 578, il quale afferma "La funzione principale della relazione è di illustrare ai soci le motivazioni, le ragioni di convenienza e di opportunità, i vincoli giuridici e le implicazioni economiche e organizzative delle scelte operate dall'organo amministrativo nella definizione dei termini della fusione, contenuti nel progetto di fusione".

**patrimoniale** quando l'associazione risultante dalla fusione (od incorporante) sia riconosciuta, al fine di consentire la determinazione della consistenza del patrimonio che assumerà rilievo nella valutazione di congruità condotta dall'autorità governativa, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 361/2000<sup>12</sup>.

Il **progetto di fusione**, che sarà redatto dagli organi direttivi, avrà, invece, un contenuto semplificato dall'assenza di un rapporto di cambio e dalla natura degli enti coinvolti e, quindi, dovrà indicare necessariamente solo i dati delle associazioni partecipanti, le modifiche dell'atto costitutivo dell'associazione risultante dalla fusione od incorporante e la data dalla quale le operazioni delle associazioni partecipanti alla fusione sono imputate all'associazione risultante dalla fusione od incorporante (cfr. art. 2501-ter comma 1 nn. 1, 2 e 6 c.c.)<sup>13</sup>.

Sul progetto di fusione paiono utili alcune ulteriori osservazioni.

In primo luogo, a parere di chi scrive, tale documento **assume carattere necessario** a prescindere dalla tipologia delle associazioni coinvolte (riconosciute o non riconosciute), poiché finalizzato a sintetizzare gli elementi essenziali dell'operazione da sottoporre all'approvazione degli associati, con particolare riguardo alle modificazioni dell'atto costitutivo.

In secondo luogo, in considerazione del fatto che esso costituisce l'unico documento necessario per l'operazione (non essendo previste deroghe o rinunzie), sarà opportuno integrarne il contenuto con altre informazioni utili ai fini di un'adeguata valutazione dell'operazione da parte delle assemblee degli associati.

A tal fine, come si è già accennato, pare utile che vengano specificate nel progetto le **finan-**

**lità perseguite con l'operazione di fusione** (come ad esempio la riorganizzazione degli enti partecipanti, l'ampliamento delle risorse umane o materiali dell'associazione risultante dalla fusione od incorporante o l'assorbimento di un ente che, per carenza di mezzi, non avrebbe più potuto perseguire i propri scopi in maniera efficiente).

Sembra, inoltre, opportuno che già nel progetto di fusione vengano affrontati i rischi di conflitto fra le compagini associative "fuse", **predeterminando la composizione del consiglio direttivo** dell'associazione risultante dalla fusione od incorporante.

L'assenza di quote di partecipazione e di un rapporto di cambio, infatti, fa sì che, per effetto della fusione, possano mutare in maniera anche radicale i preesistenti equilibri decisionali degli enti coinvolti in ragione del numero degli associati di ciascuno di essi<sup>14</sup>.

**I documenti redatti** (progetto di fusione e, opportunamente, situazione patrimoniale), analogamente a quanto disposto dall'art. 2501-septies c.c., unitamente ai bilanci o rendiconti annuali degli ultimi tre esercizi, **dovranno essere pubblicati sul sito internet** delle associazioni partecipanti alla fusione **oppure depositati presso le sedi** delle stesse nei 30 giorni anteriori all'assunzione delle delibere, salvo rinuncia unanime a tale termine da parte degli associati.

## IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE E GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Il tema più dibattuto in materia di fusione tra associazioni inerisce il tipo di pubblicità da adottare nelle varie fasi del procedimento, non potendo trovare applicazione (salvo che in una delle ipotesi *infra* specificate) quella ordinariamente prevista per le società, ossia il deposito (e la conseguente iscrizione) degli

12 In senso conforme, cfr. Quesito n. 214-2009/I, cit.

13 Sul contenuto del progetto di fusione si concorda con quanto esposto da Zoppini A., con riferimento ad un'ipotesi di fusione eterogenea di associazione con società di capitali, in "Fusione eterogenea per incorporazione e riforma del diritto societario: parere pro veritate", *Riv. Not.*, 2004, p. 1284.

14 Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'associazione incorporata abbia 100 associati e l'associazione incorporante abbia 20 associati. Per effetto della fusione gli associati di quest'ultima si potrebbero trovare a non avere, di fatto, più la possibilità di incidere in maniera decisiva sulle deliberazioni dell'assemblea.

atti presso il Registro delle imprese, territorialmente competente.

La questione (che ha notevole rilevanza in considerazione degli interessi tutelati dalle formalità pubblicitarie), a parere di chi scrive, richiede un'analisi distinta per ciascuna delle tre possibili tipologie di associazioni partecipanti alla fusione:

- a) associazioni non riconosciute;
- b) associazioni riconosciute svolgenti attività d'impresa;
- c) associazioni riconosciute che non svolgono attività d'impresa.

#### a) Associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute, come è noto, non sono soggette ad alcuna forma di pubblicità, né presso il Registro delle imprese né presso il Registro delle persone giuridiche.

Tale circostanza, d'altra parte, non vale a precluderne l'accesso all'istituto della fusione, similmente a quanto si è ritenuto in dottrina nel caso di società non iscritte al Registro imprese (cc.dd. società irregolari)<sup>15</sup>.

La questione assume rilievo in particolare quando tutti gli enti partecipanti alla fusione siano associazioni non riconosciute, poiché,

quando una di esse sia riconosciuta troveranno applicazione, come si vedrà, le forme pubblicitarie per la stessa previste che, quindi, in via "mediata", riguarderanno l'intero procedimento<sup>16</sup>.

Nonostante l'assenza di un sistema di pubblicità legale pare opportuno, quanto meno al fine di prevenire eventuali successive controversie, che l'organo direttivo comunichi ad ogni singolo creditore la delibera di fusione, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni dal ricevimento della notifica per proporre opposizione (si ritiene possibile anche percorrere l'alternativa della fusione "anticipata" raccogliendo il consenso preventivo dei creditori, che esclude la fase di opposizione). In assenza di tempestive opposizioni da parte dei creditori potrà essere stipulato l'atto di fusione<sup>17</sup>.

Come è stato osservato, a causa dell'assenza di una pubblicità del progetto di fusione, potrà sorgere qualche difficoltà nell'individuazione dei creditori legittimati all'opposizione (che, nella disciplina societaria sono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., quelli anteriori all'iscrizione nel Registro imprese o alla pubblicazione sul sito internet del progetto<sup>18</sup>).

15 Cfr. Magliulo F. "La fusione delle società", Ipsoa, Milano, 2009, p. 71-73 e p. 82-83, che osserva: "Il nuovo sistema positivo contenente, infatti, espressamente anche la trasformazione di una comunione di azienda o di un consorzio con attività interna in società, ancorché tali strutture organizzative non siano di per sé soggette ad iscrizione in pubblici registri (art. 2500-octies c.c.). In tali casi, inoltre, l'art. 2500-novies c.c. assoggetta l'operazione all'opposizione dei creditori, anche se la pubblicità del registro delle imprese dell'atto di trasformazione ex art. 2500 c.c. non appare connessa ad alcun regime pubblicitario proprio della forma originaria dell'ente"; Sarale M. "La fusione eterogenea tra vecchia e nuova disciplina", *Giur. comm.*, 2004, II, p. 75; Cassano C. "Ammissibilità della fusione eterogenea tra ente non commerciale e società lucrativa", *Notariato*, 2011, p. 273; Orientamenti Comitato Notarile Triveneto del settembre 2006 K.A.14 "Forma dell'atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali" e K.A.17 "Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare", in *Banca Dati Eutekne* e in AA.VV. "Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari", Ipsoa, Milano, 2013, p. 283 e ss.

16 Cfr. Magliulo F., cit., p. 83-84.

17 In senso favorevole alla necessità di rispettare il termine di opposizione ex art. 2503 c.c., cfr. Cassano C., cit., p. 271; si esprimono, invece, in senso contrario, anche con riferimento alle associazioni riconosciute: Zoppini A., cit., p. 1286, il quale argomenta dall'assenza di un obbligo di deposito per il progetto di fusione (che fa venir meno uno dei presupposti formali per l'opposizione) e dalla natura eccezionale dello strumento dell'opposizione dei creditori, che, pertanto, sarebbe insuscettibile di estensione applicativa oltre i casi espressamente previsti dalla legge; Quesito n. 214-2009/I, cit., in considerazione dell'assenza della vicenda pubblicitaria dal quale il termine dovrebbe decorrere. Pare assumere una posizione dubitativa anche Fusaro A. "Trasformazione, fusione e scissione tra enti non profit", cit., secondo il quale il meccanismo dell'opposizione previsto dall'art. 2503 c.c. è giustificato dalla tutela dell'integrità del patrimonio e del capitale che caratterizza la disciplina delle società; nelle associazioni e, in generale, negli enti disciplinati dal libro primo del codice civile, tale tutela si presenta più affievolita e, conseguentemente, ciò non può non rilevare ai fini dell'individuazione della soglia di tutela da riconoscersi ai terzi. Sembra opportuno osservare che l'istituto dell'opposizione dei creditori non è del tutto sconosciuto alla disciplina degli enti non commerciali, infatti è espressamente previsto dall'art. 14 disp. prel. c.c., nell'ipotesi in cui il liquidatore ritenga di non dover procedere alla liquidazione generale dei beni dell'ente essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo, dandone avviso mediante annotazione nel Registro delle persone giuridiche.

18 Cfr. sul tematica in parola, Nastri M., Bechini U. "Perduti nel web: pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet della società", *Le Società*, 2012, p. 1035-1042.

Convince, a tal proposito, la soluzione proposta da autorevole dottrina<sup>19</sup>, che suggerisce di superare l'ostacolo mediante la comunicazione preventiva a ciascun soggetto che stia per divenire creditore durante il procedimento di fusione dell'esistenza del progetto e della delibera.

Per quanto riguarda le associazioni riconosciute occorre distinguere tra quelle che non svolgano attività commerciale (ovviamente strumentale allo scopo ideale) e quelle che, invece, la svolgano.

#### **b) Associazioni riconosciute non svolgenti attività commerciale**

Quanto alla prima ipotesi, non potendo evidentemente trovare applicazione il regime pubblicitario previsto per le società, occorre chiedersi se esso possa essere surrogato dalla forma di pubblicità consistente nell'iscrizione delle vicende modificative od estintive degli enti riconosciuti presso il Registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000.

In altri termini, ferma restando l'obbligatorietà di tale adempimento ai sensi di legge, occorre chiarire se lo stesso possa assumere, ai fini della scansione procedimentale della fusione, lo stesso ruolo svolto dal Registro delle imprese per le società e gli altri enti in esso iscritti.

Occorre condurre l'analisi per gradi, prendendo le mosse dalla verifica della sussistenza del presupposto applicativo degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 2 del DPR 361/2000, ai sensi del quale le vicende *modificative* dello statuto e dell'atto costitutivo "sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 1".

L'applicabilità di tale disposizione alla fusione non solleva particolari dubbi, poiché, come riconosciuto dall'orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza<sup>20</sup> successivamente alla Riforma del diritto societario, detta operazione ha natura di vicenda modificativa dell'atto costitutivo.

Una volta appurata l'applicabilità della disciplina pubblicitaria di cui al DPR 361/2000, resta da esaminare la questione più discussa, ossia la rilevanza di tale adempimento (oltre che ai fini dell'efficacia delle modifiche statutarie) anche ai fini delle varie fasi del procedimento di fusione.

Qualche perplessità potrebbe nascere dall'assenza, nell'ambito della disciplina codicistica delle persone giuridiche e del DPR 361/2000 di una disposizione generale equivalente all'art. 2193 c.c.<sup>21</sup>, che preveda espressamente l'opponibilità ai terzi dei fatti iscritti nel Registro. L'unico indice, in tal senso, si potrebbe desumere dall'art. 19 c.c., il quale stabilisce che le

---

19 Cfr. Magliulo F., cit., p. 73, il quale osserva che: "In tal modo il nuovo creditore verrebbe a trovarsi in una situazione del tutto equiparabile a quella del creditore posteriore all'iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese e pertanto non potrebbe vantare alcuna legittimazione all'opposizione né potrebbe influire sul decorso del relativo termine".

20 Per una trattazione circa le diverse teorie sulla natura giuridica della fusione e della scissione, *ex multis*, cfr. Magliulo F., cit., p. 49 e ss.; Divizia P., Olivieri L. "Rapporti fra prelazioni legali ed operazioni di fusione e scissione - Lettura critica del problema fra diritto amministrativo ed attività notarile", *Vita Not.*, 2008, III, p. 1692 e ss. Con riferimento agli enti non societari si era espresso nel senso della natura modificativa già prima della Riforma, Galgano F. "Delle persone giuridiche", in "Commentario del codice civile", a cura di Scialoja A., Branca G., Zanichelli, Bologna - Il Foro Italiano, Roma, 1969, p. 352 e ss. In giurisprudenza, per tutte, cfr. Cass. SS.UU. (ord.) 8.2.2006 n. 2637, in *Banca Dati Eutekne e Riv. Not.*, 2006, p. 1135 (con nota di Scalabrini F., Trimarchi G.A.M.); *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2499 (con nota di D'Alessandro F.) e *Giur. comm.*, 2007, II, p. 787 (con nota di Milanese S.), la quale ha espressamente affermato che la fusione non determina "l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo". Cfr., inoltre, Cass. SS.UU. 14.9.2010 n. 19509, in *Banca Dati Eutekne e Guida al diritto*, 40, 2010, p. 46 e Cass. SS.UU. 17.9.2010 n. 19698, in *Banca Dati Eutekne, Giust. civ.*, 2010, I, p. 2749 e *Riv. Dott. Comm.*, 1, 2011, p. 187, le quali hanno ulteriormente chiarito che la disciplina dettata dalla Riforma non ha carattere interpretativo, ma innovativo e, quindi, non rileva per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Riforma stessa (1° gennaio 2004).

21 La norma in questione, rubricata "Efficacia dell'iscrizione" dispone: "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge".



limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti dal registro<sup>22</sup> *"non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza"*.

Tali riflessioni, tuttavia, paiono superate, come osservato da autorevole dottrina<sup>23</sup>, dal principio stabilito, in materia di trasformazione eterogenea, dall'art. 2500 comma 2 c.c., ai sensi del quale *"L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative"*.

Tale principio, anche in ragione del fatto che nella disciplina della trasformazione (diversamente dalla fusione e dalla scissione), con l'espressa introduzione della fattispecie "eterogenea", il legislatore ha tenuto in considerazione le caratteristiche della disciplina, anche sul piano delle forme pubblicitarie, di enti diversi da quelli societari, pare assumere rilevanza generale.

D'altra parte si concorda con l'opinione<sup>24</sup> che attribuisce rilevanza all'art. 4 comma 2 del DPR 361/2000 laddove stabilisce che nel Registro delle persone giuridiche devono essere iscritte, oltre alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto anche *"tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento"*.

Il tenore letterale di tale disposizione pare condurre ad un'obbligatorietà, per gli enti riconosciuti, della pubblicità presso il Re-

gistro delle persone giuridiche degli atti del procedimento di fusione laddove sia prevista l'iscrizione dalle disposizioni di cui agli artt. 2501-ter e ss. c.c. (anche se con riferimento al Registro delle imprese, in ragione della *sedes materiae* e del fatto che la ricostruzione della disciplina della fusione che coinvolga enti non societari, in assenza di espressa previsione, richiede il coordinamento con le disposizioni dettate in materia di trasformazione eterogenea<sup>25</sup>).

Dall'art. 4 comma 2 del DPR 361/2000, pertanto, **discenderebbe l'obbligo di deposito (ed iscrizione) presso il Registro delle persone giuridiche** per gli stessi atti per i quali la disciplina in materia societaria richiede, in tutte le principali fasi del procedimento, l'iscrizione a Registro delle imprese, vale a dire: **il progetto di fusione** (ragionevolmente ad eccezione dell'ipotesi in cui lo stesso venga pubblicato sul sito *internet* dell'ente con le modalità di cui all'art. 2501-ter, terzo comma, c.c.), **la delibera di fusione** (art. 2502-bis c.c.) e **l'atto di fusione** (art. 2504 c.c.)<sup>26</sup>.

L'idoneità di tale forma pubblicitaria a produrre gli effetti previsti dalle norme che disciplinano il procedimento di fusione deriva, come si è visto, dal principio di cui all'art. 2500 comma 2 c.c.

Occorre, tuttavia, chiedersi se in determinate fasi del procedimento, le peculiarità della di-

22 Letteralmente il testo dell'art. 19 c.c. fa ancora riferimento all'art. 33 c.c. abrogato, ma va ovviamente riferito all'attuale Registro delle persone giuridiche, anche in virtù di quanto disposto dagli artt. 8 e 11 del DPR 361/2000 (l'art. 8, infatti, dispone che *"I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo"*).

23 Cfr. Magliulo F., cit., p. 81-82; Fusaro A. "Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul «terzo settore»", *Contratto e impresa*, 2004, p. 305.

24 Cfr. Magliulo F., cit., p. 81; nello stesso senso Cassano C., cit., p. 267 e ss., secondo la quale *"il vero e proprio principio generale sotteso alla disciplina pubblicitaria [...] consiste, non tanto nella imprescindibile necessità di attuare tale pubblicità attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, ma bensì nella necessità che i vari atti del procedimento ricevano una idonea pubblicità secondo la disciplina del tipo di struttura organizzativa coinvolta nell'operazione"*.

25 Cfr. Magliulo F., cit., p. 82.

26 In senso favorevole all'esecuzione della pubblicità della delibera e dell'atto di fusione presso il Registro delle persone giuridiche cfr. anche Loffredo F. "Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica", Giuffrè, Milano, 2001 p. 79; Cassano C., cit., p. 270 e ss., ritiene che debba essere depositato anche il progetto di fusione (con riferimento ad una fattispecie di fusione eterogenea). In giurisprudenza si è espressa in senso favorevole, in una fattispecie di fusione eterogenea di una srl in una fondazione, Trib. Padova 4.3.2010 (decr.), *Notariato*, 2011, p. 261 e ss. (con nota di Cassano C. "Ammissibilità della fusione eterogenea tra ente non commerciale e società lucrativa"), ritenendo che l'obiezione fondata sul principio di tassatività degli atti iscrivibili nel registro delle imprese *"possa essere superata in considerazione della scindibilità degli adempimenti pubblicitari, che possono essere espletati con riferimento alla società, secondo le prescrizioni dettate in materia di registro delle imprese e, con riferimento alla fondazione, secondo le previsioni del registro delle persone giuridiche previsto nel libro primo del c.c.; soluzione non dissimile da quella prevista espressamente dal legislatore dall'art. 2500-nonies, che rinvia all'art. 2500 c.c., comma secondo"*.

sciplina degli enti riconosciuti richiede l'adozione di particolari accorgimenti.

A tal proposito non può trascurarsi che l'art. 2 comma 1 del DPR 361/2001 prevede la necessità di approvazione solo con riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente riconosciuto, rinviando alla procedura dettata dall'art. 1 per il riconoscimento degli enti.

L'art. 3 comma 7 del DPR 361/2000, invece, stabilisce che *"Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere"*.

Non viene in tal caso richiamato il procedimento di approvazione di cui all'art. 1.

Avuto riguardo al fatto che, secondo il procedimento delineato in ambito societario, la formazione della volontà circa l'operazione in esame diviene definitiva solamente con la stipula dell'atto di fusione, potrebbe ritenersi che l'oggetto del procedimento di approvazione indicato dall'art. 2 (modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), pur essendo il risultato di una formazione progressiva della volontà, sia delineato in maniera definitiva soltanto dopo tale atto.

Se si ritiene corretta tale interpretazione, il progetto di fusione e la relativa delibera dell'associazione riconosciuta saranno depositate presso il Registro delle persone giuridiche per l'iscrizione secondo le forme di cui all'art. 3 comma 7 del DPR 361/2000 (che, diversamente dalla normativa societaria, richiede, si noti bene, anche la copia autentica del progetto di fusione) senza essere soggette all'approvazione di cui all'art. 1.

L'atto di fusione, invece, che cristallizza la volontà espressa dagli enti partecipanti alla fusione rendendo definitiva la modifica dell'atto

costitutivo (ancorché soggetta alla *condicio iuris* dell'approvazione da parte dell'autorità competente per il riconoscimento delle persone giuridiche) sarà depositato presso il Registro delle persone giuridiche secondo le formalità stabilite dagli artt. 2 ed 1 del DPR 361/2001 e, quindi, la relativa domanda dovrà essere corredata, oltre che dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio (pare opportuno, a tal fine, allegare le situazioni patrimoniali di tutti gli enti partecipanti alla fusione, poiché, in tal modo, diviene possibile verificare se gli enti incorporati/fusi presentano passività tali da inficiare l'adeguatezza del patrimonio dell'ente incorporante/risultante dalla fusione)<sup>27</sup>.

L'art. 2 del DPR 361/2000 richiede anche l'allegazione dei documenti idonea a dimostrare il **rispetto dei quorum** previsti dall'art. 21 c.c., ma tale documentazione potrebbe ritenersi superflua, essendo già state depositate le delibere presso il suddetto Registro; pare, tuttavia, opportuno uno specifico riferimento nell'atto di fusione riguardo alle maggioranze con le quali sia stata approvata la delibera.

Il Prefetto<sup>28</sup> provvederà all'iscrizione dell'atto di fusione entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste per la costituzione dell'ente (in caso di fusione in senso stretto), la possibilità e la liceità dello scopo (che potrebbe essere stato modificato per effetto della fusione) e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.

Resta da esaminare la questione circa la configurabilità o meno del **diritto di opposizione dei creditori successivamente all'iscrizione della delibera di fusione**, che ha sollevato

---

27 Per i motivi evidenziati non si concorda con le opinioni che hanno ritenuto non necessario l'atto di fusione, il quale, fra l'altro, consente di escludere che sia intervenuta, *medio tempore*, una revoca delle delibere e conferma l'efficacia delle modificazioni statutarie decise con la conseguente operatività, successivamente all'iscrizione, dell'effetto sanante di cui all'art. 2504-*quater* c.c., che preclude una pronuncia di invalidità dell'atto di fusione facendo salvo, per i soggetti che vi abbiano diritto, il solo diritto al risarcimento del danno.

28 Come è noto, la competenza, per le associazioni operanti in alcuni settori, spetta alla Regione. Nel prosieguo si farà riferimento unicamente al Prefetto unicamente per motivi di semplificazione espositiva.

perplexità nella dottrina che si è occupata dell'argomento<sup>29</sup>.

Quando l'operazione in questione sia posta in essere da società, infatti, l'art. 2503 c.c. prevede, per i terzi creditori anteriori all'iscrizione nel Registro imprese o alla pubblicazione sul sito *internet* del progetto di fusione, il diritto di opposizione alla delibera di fusione entro 60 giorni (fatto salvo il dimezzamento del termine quanto all'operazione non partecipino società con capitale rappresentato da azioni).

Nel caso delle associazioni riconosciute, il riferimento dell'art. 2 comma 1 del DPR 361/2000, alle "*modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo*" potrebbe condurre ad escludere la possibilità di dare pubblicità al progetto di fusione<sup>30</sup>, impedendo di individuare i soggetti legittimati ad esercitare l'opposizione.

Si è visto, peraltro, che il progetto deve essere pubblicato nel Registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 comma 2 del predetto decreto. Ragionando in tal senso, dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle delibere delle associazioni riconosciute (non esercenti attività di impresa) partecipanti alla fusione decorrerà il termine per l'opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 c.c.

A tal proposito, pur concordandosi sul piano teorico riguardo all'applicabilità dell'art. 2505-*quater*c.c.<sup>31</sup> (con il conseguente dimezzamento del termine), sembra opportuno, prudenzialmente, prendere in considerazione il **termine ordinario** di sessanta giorni, poiché il dimezzamento previsto da detta dispo-

sizione per le "Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni" potrebbe ritenersi non applicabile analogicamente in ragione della sua natura eccezionale e del suo riferimento alle sole "società"<sup>32</sup>.

Successivamente al decorso del termine potrà essere stipulato l'atto di fusione<sup>33</sup>, che verrà comunicato al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura sempre secondo le modalità sopra esplicitate.

I rappresentanti delle società incorporate o fuse dovranno anche richiedere la cancellazione delle stesse dal Registro delle persone giuridiche (subordinatamente all'approvazione delle modifiche conseguenti all'atto di fusione); a tal proposito, non trattandosi di un'ipotesi di estinzione a seguito di liquidazione dell'ente (ma di un evento modificativo), si concorda con chi ha ritenuto<sup>34</sup> che non trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 6 del DPR 361/2000 (nella parte in cui richiede l'iniziativa del Presidente del Tribunale per la richiesta di cancellazione).

### c) Associazioni riconosciute svolgenti attività commerciale

Nel terzo caso preso in esame, in considerazione dell'iscrizione dell'ente presso il Registro delle imprese, potrebbe ritenersi che possa trovare integrale applicazione il regime pubblicitario previsto dal codice civile per la fusione di società.

D'altra parte, come è stato condivisibilmente osservato da autorevole dottrina<sup>35</sup>, la pubblicità nel Registro delle imprese delle vicende

29 Si rinvia alla precedente nota 16.

30 Anche se le associazioni partecipanti alla fusione, autonomamente e senza esservi obbligate, possono decidere di pubblicarlo ciascuna sul proprio sito *internet* al fine di garantirne in modo più ampio possibile la conoscibilità.

31 In senso favorevole all'applicazione dei termini ridotti a metà, cfr., in un'ipotesi di fusione eterogenea di associazione con società di capitali, Zoppini A., cit., p. 1283.

32 Come è noto nella prassi alcuni Registri delle imprese (fra Bergamo e Brescia) hanno già fornito un'interpretazione rigorosa della disposizione, escludendone l'applicabilità alla scissione di società. A tal proposito cfr. quanto osservato da Laurini F. "Semplificabilità del procedimento di scissione: ipotesi applicative", *Notariato*, 2012, p. 168.

33 In senso favorevole alla stipula dell'atto di fusione, cfr. Quesito n. 214-2009/I, cit., il quale, pur osservando che "*sarebbe, forse, sufficiente la delibera dell'organo competente a modificare lo statuto*" conclude che "*la stipula di un atto di fusione potrebbe essere quanto meno opportuna ai fini di compendiare in un unico documento le modificazioni dello statuto dell'ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in merito alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di un'eventuale revoca di tali delibere*".

34 Cfr., con riferimento alla trasformazione, Maltoni M. "La trasformazione delle associazioni", in Maltoni M., Tassinari F. "La trasformazione delle società", Ipsoa, Milano, 2011, p. 408-409.

35 Cfr. Magliulo F., cit., p. 83-84.

degli enti non commerciali che svolgano attività d'impresa non trova un immediato supporto normativo, infatti gli artt. 2195 e ss. c.c., nell'elencazione delle informazioni soggette a pubblicità (per la generalità dei soggetti che esercitano un'impresa commerciale), non comprendono le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, diversamente da quanto stabiliscono espressamente, per le società, gli artt. 2296 e ss. c.c.<sup>36</sup> e, ad esempio, per i consorzi con attività esterna, l'art. 2612 c.c.<sup>37</sup> Manca, pertanto, nel codice civile una disposizione che, per gli enti non commerciali, estenda l'ambito applicativo della pubblicità del Registro imprese oltre i "confini" contenutistici della disciplina generale prevista per qualsiasi soggetto che eserciti un'impresa commerciale e tale carenza potrebbe determinare rilevanti problemi sul piano operativo allorché venisse richiesta al Registro delle imprese competente l'iscrizione di atti del procedimento di fusione di un'associazione che eserciti attività d'impresa<sup>38</sup>, anche in considerazione del principio di tassatività degli atti soggetti ad iscrizione di cui all'art. 2188 c.c. (e della correlata necessità, da parte dell'ufficio del Registro delle imprese di accertare, ai sensi dell'art. 14 comma 6 lett. c del DPR 7.12.1995 n 581, ai fini dell'iscrizione, "la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge"<sup>39</sup>)<sup>40</sup>.

È possibile, quindi, affermare che, in concreto, possano adottare un regime pubblicitario equivalente a quello delle società solo quegli enti associativi che abbiano assunto la qualifica di **impresa sociale**, infatti, in tale ipotesi, l'art. 5 comma 2 del DLgs. 155/2006 prescrive il deposito e l'iscrizione, in apposita sezione del Registro delle imprese, dell'atto costitutivo, delle sue modificazioni e degli altri fatti relativi all'impresa (per tale tipologia di enti si avrà una "duplicazione" delle forme di pubblicità, restando obbligatoria anche quella nel Registro delle persone giuridiche).

**Gli enti non commerciali riconosciuti esercenti attività commerciale che non abbiano assunto la qualifica di impresa sociale saranno, comunque, soggetti alla pubblicità nel Registro delle persone giuridiche nei termini già specificati in precedenza, trattando delle associazioni riconosciute che non esercitino attività d'impresa.**

Ragionando in tal senso, il progetto e la delibera di fusione saranno soggetti ad iscrizione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del predetto decreto e l'atto di fusione, che rende definitive le modifiche deliberate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 1, 2 ed 1 (in ordine appunto all'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo).

D'altra parte, come si è visto, alla luce di quanto stabilito nella clausola di "chiusura" dell'art.

36 In particolare, con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, si veda l'art. 2300 c.c.

37 Cfr., però, al riguardo, diffusamente, Cetra A. "La pubblicità commerciale negli enti non societari titolari di impresa", *Riv. Dir. Civ.*, 2007, p. 407 e ss. e, in particolare, p. 409-413, il quale, sulla base di un'interpretazione sistematica ritiene che "anche la pubblicità dell'impresa non societaria deve essere attuata mediante la pubblicità della forma giuridica" e che tale conclusione "può desumersi implicitamente anche negli enti del 1° libro del c.c., dall'obbligo che grava sull'ente titolare di prendere iscrizione nel registro delle imprese". Cfr. inoltre, in senso favorevole all'applicabilità degli adempimenti pubblicitari del procedimento di fusione agli enti non societari che svolgano attività commerciale, la Massima del Consiglio Notarile di Milano 19.11.2004 n. 52, in *Banca Dati Eutekne* e in AA.VV. "Consiglio notarile di Milano. Massime notarili in materia societaria", Ipsoa, Milano, 2014, p. 197-200, ove è espressamente affermato, con riferimento alla fusione che coinvolga enti non societari, che "la pubblicità nel registro delle imprese non può essere preclusa a quei soggetti (per esempio associazioni e fondazioni) che, sebbene non tenuti di per sé all'iscrizione, vi sono obbligati in quanto esercenti attività commerciale". Le difficoltà relative all'applicazione della disciplina della pubblicità presso il Registro delle imprese agli enti non societari svolgenti attività d'impresa erano state evidenziate, già prima dell'attuazione del Registro, da Fusaro A. "Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese", *Contratto e impresa*, 1995, p. 617 e ss.

38 Cfr. quanto puntualmente osservato da Cassano C., cit., p. 274-275 (in particolare, nota 36), la quale ravvisa un ulteriore ostacolo nel principio di tipicità dei soggetti iscrivibili al Registro delle imprese.

39 Cfr. Cetra A., cit., p. 419-420, il quale, con riferimento al deposito del bilancio, evidenzia che l'interpretazione sistematica deve prevalere sull'argomento basato sull'assenza di una disposizione normativa che consenta il deposito dell'atto, anche perché tale mancanza "è del tutto consequenziale alla circostanza che la disciplina specifica degli enti non societari non sia stata predisposta sul presupposto di dare forma giuridica all'impresa".

40 Sulle conseguenze problematiche del principio di tassatività (in caso di fusione eterogenea che coinvolga enti del Libro I) cfr. G. Marasà "Spunti sulla nuova disciplina di trasformazioni e fusioni", *Giur. comm.*, 2004, I, p. 790.

4 comma 2, tali adempimenti resterebbero obbligatori anche ove si ritenesse attuabile la pubblicità nel Registro delle imprese.

In quest'ultimo caso, va evidenziato che, una volta effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, diversamente da quanto accade per le società, l'operazione non produrrà i suoi effetti definitivi, poiché, ai sensi dell'art. 1 del DPR 361/2000, il rappresentante legale dovrà necessariamente presentare al Registro delle persone giuridiche la domanda di approvazione delle modifiche statutarie apportate corredata da tutti i necessari documenti per il vaglio del rispetto delle disposizioni di legge relative alle delibere adottate, della possibilità e liceità dello scopo e dell'adeguatezza del patrimonio rispetto dello scopo stesso.

Il Prefetto dovrà provvedere all'iscrizione entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, a meno che non ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata; in tal caso, entro lo stesso termine, ne darà motivata comunicazione ai richiedenti, che potranno presentare, nei successivi trenta giorni, memorie e documenti.

Se, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla presentazione di tale documentazione, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, quest'ultima si intende negata.

In considerazione della complessità e della obbligatorietà della procedura, sarà opportuno che, in caso di deposito al Registro imprese dell'atto di fusione (oltre che nell'atto stesso) sia specificato che gli effetti dell'operazione sono subordinati all'approvazione delle modifiche da parte del Prefetto (*condicio iuris*).

Come si è già visto, i rappresentanti delle società incorporate o fuse dovranno anche richiedere la cancellazione delle stesse dal Registro delle persone giuridiche (subordinatamente all'intervento della suddetta approvazione).

### **QUORUM E FORMA DELLE DELIBERE DI FUSIONE**

Negli enti associativi l'organo competente a decidere la fusione è senza dubbio l'assem-

blea degli associati; in virtù delle caratteristiche degli stessi e dell'inderogabilità del principio di democraticità non sembra, infatti, possibile che la decisione venga delegata all'organo direttivo neppure con apposita previsione statutaria (come è, invece, possibile, nelle società, per la fusione semplificata senza rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2505 comma 2 c.c.).

Ai fini della determinazione del *quorum* necessario per adottare la delibera assembleare si ripropone (in particolare con riferimento agli enti fusi od incorporati) la questione, già esaminata, **della natura della decisione di fusione**, ossia se essa costituisca una modificazione dell'atto costitutivo oppure uno scioglimento dell'ente con successiva devoluzione del patrimonio all'associazione incorporante o neocostituita.

Per le due fattispecie, infatti, l'art. 21 c.c. prescrive *quorum* qualificati differenziati, richiedendo, riguardo alle modifiche statutarie, la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto; per contro riguardo alla delibera di scioglimento dell'ente con devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Pur confermando quanto già affermato sul piano teorico circa la natura modificativa della fusione, **pare opportuno, in via prudenziale, che la decisione venga assunta con il *quorum* deliberativo dei tre quarti degli associati.**

La scelta di optare per un *quorum* rafforzato, sebbene possa sembrare incoerente con la più accreditata ricostruzione teorica, può trovare conforto alla luce di alcune attente riflessioni. In primo luogo, la sopra accennata interpretazione potrebbe garantire una maggior tutela degli interessi degli associati. La fusione potrebbe, infatti, determinare anche la non piena coincidenza fra lo scopo ideale della associazione "incorporata" rispetto a quella "incorporante" oppure dell'associazione "risultante dalla fusione" rispetto a quelle "fuse", con il conseguente venir meno, in tutto od in parte, dell'originario ideale associativo.

Si riconosce, tuttavia, che la posizione del singolo associato riceve già una tutela dalla previsione del **recesso** di cui all'art. 24 comma 2 c.c.<sup>41</sup>, che, comunque, avrà effetto soltanto alla scadenza dell'anno in corso e dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima (con la conseguenza che, qualora la delibera di fusione dell'associazione incorporata o fusa sia adottata dopo il 1° ottobre, l'associato sarà "costretto" a far parte dell'associazione incorporante o risultante dalla fusione per un altro anno)<sup>42</sup>, a meno che non si aderisca all'orientamento secondo il quale la disposizione in questione regolamenti il solo recesso *ad nutum*, restando, invece, esercitabile senza i suddetti limiti il recesso per "giusta causa" (ritenendo quest'ultima integrata, ovviamente, dalla decisione di fusione), non previsto da una specifica disposizione, ma desumibile sulla base di un'interpretazione sistematica<sup>43</sup>. Un secondo motivo che può far preferire l'adozione del *quorum* più alto può essere rinvenuto nella previsione dell'art. 2500-*octies* comma 2 c.c., il quale, con riferimento alla trasformazione eterogenea di associazioni (operazione straordinaria avente una natura modificativo-evolutiva come la fusione), prescrive "*la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato*". È pur vero che la disposizione in questione contempla un'ipotesi (trasformazione eterogenea) che determina con certezza un radicale mutamento dello scopo ideale dell'ente, ma dalla stessa potrebbe inferirsi il principio secondo il quale ogniqualvolta alla modificazione dello scopo dell'associazione si accompagni una variazione del soggetto che lo persegue sia necessario adottare il *quorum* qualificato di cui all'art. 21 comma 3 c.c. Una questione che è stata oggetto di discus-

sione e riveste notevole rilevanza sul piano pratico è, inoltre, quella relativa alla **forma delle delibere** e degli altri atti posti in essere nel procedimento di fusione.

A tal proposito pare opportuno riproporre la distinzione tra associazioni non riconosciute ed associazioni riconosciute.

Per le prime, non essendo richieste particolari formalità neppure in sede di costituzione, a maggior ragione, dovrebbero ritenersi a forma libera anche le successive modifiche, come la fusione.

D'altra parte l'organo direttivo e gli associati potranno optare volontariamente per l'adozione della forma notarile, anche in considerazione della necessità di individuare con certezza il momento in cui vengono a cessare le associazioni non riconosciute incorporate o fuse<sup>44</sup>. Questa circostanza assume rilievo non secondario con riferimento ai rapporti con i creditori per le possibili implicazioni sul piano della responsabilità per le obbligazioni assunte, delle quali, ai sensi dell'art. 38 c.c., nelle associazioni non riconosciute rispondono personalmente e solidalmente, oltre al fondo comune, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

La questione potrebbe presentarsi, in particolare, quando un'associazione non riconosciuta venga incorporata in un'associazione riconosciuta: in tale ipotesi pare corretto che la seconda, in considerazione della propria autonomia patrimoniale perfetta, risponda dei debiti della prima nei limiti del patrimonio netto (fondo comune) ricevuto, anche alla luce dell'art. 31 comma 3 c.c., ai sensi del quale "*I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il proprio credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla*

41 L'art. 24 co. 2 c.c., recita: "*L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima*".

42 Per tale motivo, per inciso, pare opportuno che nello statuto dell'associazione sia prevista la possibilità per ciascun associato di esercitare il diritto di recesso con effetto immediato in occasione di una delibera di fusione.

43 Cfr. sul punto, in materia di trasformazione eterogenea di associazione in società di capitali, Franchi G., *sub* art. 2500-*octies*, "Trasformazione eterogenea in società di capitali", in "Trasformazione. Fusione. Scissione", a cura di Bianchi L.A., cit., p. 392 e ss.; Maltoni M., cit., p. 406-407.

44 Cfr. Genovese A. "Le forme volontarie nella teoria dei contratti", Cedam, Padova, 1949, p. 33.

*chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto".*

Tale lettura pare trovare conferma, in linea di principio, anche nell'art. 2504-bis comma 4 c.c., ai sensi del quale la fusione in una società di capitali "*non libera i soci a responsabilità illimitata della responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni*" dell'atto di fusione, salvo che i creditori abbiano dato il loro consenso.

Quando la delibera di fusione sia adottata da un'associazione riconosciuta, nonostante l'assenza di una disposizione analoga agli artt. 2375 comma 2 c.c. (per le società per azioni) e 2480 c.c. (per le società a responsabilità limitata), secondo i quali il verbale delle modifiche statutarie deve essere redatto dal notaio, in ragione della già evidenziata natura di modificazione dell'atto costitutivo dell'operazione di fusione, sarà necessaria la forma dell'atto pubblico in virtù del principio di simmetria<sup>45</sup>, essendo tale forma richiesta dall'art. 14 c.c. per la costituzione dell'ente<sup>46</sup>.

D'altra parte, detta veste formale pare opportuna anche al fine della verifica che deve essere condotta sul rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi minimi previsti dalla legge, alla luce dell'art. 2 del DPR 361/2000, il quale, al comma 2, dispone che alla domanda presentata per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo siano allegati "*i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile*".

## CENNI IN MATERIA FISCALE

A fini di completezza pare opportuno riportare alcuni brevi cenni alla disciplina fiscale

della fusione di associazioni, che in alcuni tratti si differenzia in maniera anche rilevante da quella dettata in materia di società.

### IMPOSTE DIRETTE

La disciplina delle fusioni di enti non commerciali ai fini delle imposte dirette, a prima vista, appare scarsa, infatti ad essa è dedicato il solo, sintetico, art. 174 del TUIR (rubricato "Applicazione analogica"), che si limita a rinviare alle disposizioni dettate in materia di società (art. 172 del TUIR), in quanto compatibili.

Tale rinvio ribadisce la **tendenziale neutralità**, ai fini delle imposte dirette, della fusione, anche quando tale operazione avvenga tra enti diversi dalle società.

La neutralità si sostanzia nell'insuscettibilità della fusione di generare, ai fini fiscali, componenti positivi o negativi di reddito (assenza di realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze) e, quindi, materia imponibile sia per gli enti coinvolti che per i loro associati.

La neutralità fiscale ha, come logica conseguenza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali che l'associazione incorporante o risultante dalla fusione riceve dalla/e associazione/i incorporata/e o fusa/e, indipendentemente dal valore risultante dalle scritture contabili.

La disciplina dettata, per rinvio, dall'art. 174 del TUIR, tuttavia, richiede di essere integrata con alcuni principi che regolano le **trasformazioni eterogenee** (art. 171 del TUIR).

Quando la fusione avvenga tra associazioni che non svolgano attività di impresa e l'associazione incorporante o risultante dalla fusione continui a non svolgere tale attività, l'operazione resta al di fuori del regime d'impresa. I principi mutuati dalla disciplina della trasformazione eterogenea acquisiscono, invece, rilevanza sul piano interpretativo quando, per

45 Scognamiglio R. "Osservazioni sulla forma dei negozi revocatori", *Temi napoletana*, 1961, I, p. 434-436.

46 Cfr., in senso favorevole all'adozione di tale forma, anche Quesito n. 214-2009/I, cit., ove si osserva anche che "*Tale soluzione appare, inoltre, funzionale a quanto richiesto dall'art. 2, d.p.r. 361/2000, il quale stabilisce che alla domanda di approvazione della modifica dello statuto di una associazione occorre allegare «la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto»*".

effetto della fusione, alcuni beni utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa precedentemente esercitata ne escano o alcuni beni in precedenza impiegati per fini istituzionali vengano destinati all'attività d'impresa.

Avuto riguardo ai chiarimenti più volte forniti dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate<sup>47</sup>, occorre analizzare partitamente le diverse ipotesi che possono verificarsi quando almeno una delle associazioni partecipanti alla fusione eserciti attività d'impresa.

La chiave di lettura è costituita dalle vicende dei beni appartenenti alla sfera "imprenditoriale" od "istituzionale".

È evidente che, per effetto della fusione, i beni appartenenti alla sfera imprenditoriale dell'associazione incorporata o fusa potranno restare impiegati nella sfera imprenditoriale dell'associazione incorporante o risultante dalla fusione (come sarà possibile constatare dai rispettivi inventari ex art. 144 comma 3 del TUIR) oppure non confluire, in tutto od in parte, in tale sfera (ad esempio, perché quest'ultima non svolge attività imprenditoriale oppure perché i beni vengono destinati a finalità istituzionali).

Nel primo caso, troverà piena applicazione il principio di neutralità; nel secondo caso, invece, i beni usciti dal regime d'impresa si considereranno realizzati al valore normale generando la conseguente plusvalenza in capo all'associazione incorporata o fusa in forza dell'applicazione analogica dell'art. 171 comma 1 del TUIR.

Infine, quando, per effetto della fusione, beni appartenenti alla sfera istituzionale dell'associazione incorporata o fusa confluiscano nella sfera imprenditoriale dell'associazione incorporante o risultante dalla fusione, gli stessi, in conseguenza dell'ingresso nel regime

d'impresa, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 171 comma 2 del TUIR, saranno ritenuti oggetto di un conferimento e si intendranno realizzati in base al valore normale ex art. 9 del TUIR in capo all'ente incorporato, generando, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR, una plusvalenza imponibile.

Per quando riguarda, infine, il riporto delle perdite fiscali per l'associazione incorporante o risultante dalla fusione, si è ritenuto<sup>48</sup> che esso sia possibile negli stessi limiti di cui all'art. 172 comma 7 del TUIR e, quindi, in particolare, in misura non superiore al patrimonio netto incorporato.

## IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO

In materia di imposta di registro si rileva una non trascurabile peculiarità rispetto alla disciplina che trova applicazione nella fusione di società.

Resta ferma la non assoggettabilità ad IVA dei passaggi di beni determinati dalla fusione, in ragione di quanto espressamente disposto dall'art. 2 comma 3 lett. f) del DPR 633/1972. In ragione del principio di alternatività troverà, quindi, applicazione l'**imposta di registro** che, tuttavia, diversamente da quanto accade in materia di fusione di società, **dovrà essere applicata nella misura del 3%**, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 152.

Tale conclusione discende da un'interpretazione letterale dell'art. 4 comma 1 lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 (TUR), che, prevedendo l'applicazione alle operazioni di fusione dell'imposta in misura fissa, circoscrive il proprio ambito applicativo agli "Atti propri delle società di

47 Cfr. risoluzione Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 152; risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2008 n. 162; risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2009 n. 102. Le risoluzioni citate muovono tutte dalla premessa che "la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall'operazione producano reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali" e che, conseguentemente "Il principio di neutralità delle fusioni e delle scissioni, in base al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti a quello o quelli risultanti dalle citate operazioni, non dà luogo a fenomeni realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono un'attività commerciale". In dottrina, cfr. Colombo G.M. "La fusione omogenea di enti non profit", *Enti non profit*, 2012, p. 10-11.

48 Cfr. risoluzione Agenzia Entrate n. 162/2008, p. 7.



qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, [...] **aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole**".

Il riferimento al necessario carattere commerciale o agricolo dell'attività svolta in via principale escluderebbe, secondo la citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa alle fusioni degli enti non commerciali, che non possono ovviamente soddisfare tale requisito, non potendo ovviamente avere come oggetto esclusivo o principale l'attività d'impresa.

Consequentemente si è ritenuta applicabile la norma residuale dell'art. 9 della Tariffa, parte Prima, ai sensi del quale l'imposta di registro trova applicazione nella misura proporzionale del 3% per tutti gli "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale". Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), con sentenza n. 4763 del 27 febbraio 2009<sup>49</sup>.

Tale interpretazione di recente è stata parzialmente rivista alla luce dell'art. 1 comma 737 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)<sup>50</sup>, che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione in misura fissa (di 200,00 euro ciascuna) delle imposte di registro, ipotecarie e catastali "agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti dei beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla

*medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale*"<sup>51</sup>.

Il Ministro delle Finanze, rispondendo in data 11 dicembre 2014 all'interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione n. 5-04255, ha confermato che "a parere dell'Agenzia, la medesima agevolazione si applica anche alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni, sempreché le medesime siano realizzate, come prevede la norma, tra enti appartenenti – per legge, regolamento o statuto – alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale"<sup>52</sup>.

L'attuale interpretazione della normativa in materia di imposta di Registro, quindi, esclude da ogni agevolazione, a parere di scrive in maniera irragionevole e, quindi, costituzionalmente illegittima, le fusioni tra associazioni che non appartengano alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, penalizzando di fatto gli enti del terzo settore di piccole dimensioni, ossia quelli che maggiormente dovrebbero beneficiare di un sostegno normativo<sup>53</sup>.

Va, peraltro, segnalato che l'interpretazione suaccennata può incontrare un'ulteriore restrizione del proprio ambito operativo quando l'ente coinvolto nell'operazione di fusione abbia la qualifica di ONLUS, infatti l'art. 11-bis, Parte I, della Tariffa allegata al TUR prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa<sup>54</sup> per gli atti costitutivi e le modifiche

49 Cass. 27.2.2009 n. 4763, in *Banca Dati Eutekne e Giust. civ. Mass.*, 2, 2009, p. 329.

50 L. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", in G.U. 27.12.2013 n. 302 – S.O. n. 87.

51 La circolare Agenzia Entrate 21.2.2014 n. 2 (punto 9.5), prendendo atto dell'intervento legislativo, ha osservato che "Il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali facenti capo ai medesimi enti in regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria".

52 Cfr., sul punto, Mauro A. "Fusioni di enti non commerciali con registro al 3%", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 12.12.2014.

53 In dottrina l'interpretazione proposta dalla risoluzione n. 152/2008 è stata fortemente criticata: cfr., per tutti, Busani A. L'imposta di registro, Ipsoa, Milano, 2009, p. 476-477, il quale osserva: "Ma non v'è chi non veda come la laconica motivazione dell'Amministrazione sia assolutamente insufficiente a non permettere una conclusione nel senso dell'applicazione analogica dell'articolo 4, comma 1), lett. b), TP 1, al caso della fusione tra enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole".

54 È altresì prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis alla Tabella allegata al DPR 642/1972.

statutarie concernenti le ONLUS<sup>55</sup> (e, come si è visto, appare ormai incontestabile che la fusione abbia natura di modifica statutaria). Quando trovi applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, occorre individuare la base imponibile sulla quale essa debba applicarsi; a tal riguardo, la soluzione più coerente non può che essere quella di individuarla, nella fusione per incorporazione, in un valore non inferiore all'ammontare del patrimonio netto dell'ente o degli enti incorporati e, nella fusione in senso stretto, in un valore non inferiore all'ammontare della somma dei patrimoni netti degli enti fusi<sup>56</sup>.

### IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Le imposte ipotecaria e catastale (che ovviamente

te vengono in rilievo esclusivamente nell'ipotesi in cui l'associazione incorporata o fusa sia titolare di immobili) paiono in ogni caso applicabili in misura fissa, infatti, anche se non si ritenesse estensibile alle associazioni l'art. 4 della Tariffa allegata dal DLgs. 347/1990 nella parte in cui fa riferimento alle sole fusioni di "società"<sup>57</sup>, tale conclusione può discendere dalla stessa disposizione laddove è stabilito che le dette imposte si applicano in misura fissa con riferimento agli atti "che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari" e, come è noto, nella consolidata interpretazione della dottrina e della giurisprudenza di legittimità successiva alla Riforma del diritto societario, le operazioni di fusione non hanno natura traslativa, ma di modificazione dell'atto costitutivo.

55 Si ricorda che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 460/1997, "le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e sociosanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 11bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»". L'ottavo comma del predetto art. 10, poi, attribuisce di diritto la qualifica di ONLUS ai seguenti enti: organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11.8.1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano; le Organizzazioni Non Governative (c.d. ONG) riconosciute idonee ai sensi della L. 26.2.1987 n. 49; le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991 n. 381; i consorzi delle cooperative sociali di cui all'art. 8 della L. 381/1991, la cui base sociale sia formata per il 100% da cooperative sociali. Sono, inoltre, considerati ONLUS, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a) del co. 1 del predetto art. 10, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 lett. e) della L. 25.8.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Le ONLUS, al fine di usufruire delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 460/1997 devono anche risultare iscritte presso l'Anagrafe unica delle ONLUS (l'apposita comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla data di redazione o di autenticazione o registrazione dello statuto o dell'atto costitutivo; in caso di invio oltre tale termine, le agevolazioni si applicano dalla data di presentazione della comunicazione).

56 In tal senso, con riferimento alla fusione per incorporazione, cfr. Colombo G.M. cit., p. 10.

57 Va registrato che la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, esprimendosi in senso favorevole all'estensione analogica dell'art. 4 della Tariffa allegata dal DLgs. 347/1990, nella risoluzione n. 162/2008, p. 9.

## ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

A chiusura del presente contributo, appare opportuno spendere alcune riflessioni nella diversa prospettiva dell'operatore giuridico chiamato a redigere *ex novo* ovvero ad apportare una modifica all'articolato dei patti associativi. Del pari, non va sottaciuto come la ricorrenza di un'operazione di fusione possa costituire l'occasione per apportare allo statuto dell'associazione incorporante o risultante dalla fusione una serie di modifiche volte a superare, in occasione di future operazioni (ulteriori a quella in cantiere), alcuni dei dubbi applicativi segnalati nei precedenti paragrafi.

L'impegno redazionale deve anzitutto concentrarsi sulla definizione dei centri di competenza. Al fine di superare ogni incertezza operativa, **si potrebbe pattuire *in primis* l'applicabilità del procedimento delineato dalla legge per le società**, attribuendo, ad esempio, all'organo direttivo la competenza per la redazione del progetto di fusione e della situazione patrimoniale aggiornata (la cui utilità, nonostante la possibilità di rinunciarvi unanimemente, si è già avuto modo di evidenziare).

Sarebbe, inoltre, opportuno **specificare la competenza dell'assemblea** per l'adozione della delibera di fusione e, nel rispetto delle disposizioni inderogabili dettate dall'art. 21 c.c., **il quorum necessario per adottare tale delibera**.

Al fine di tutelare gli associati da eventuali modifiche dello scopo originario conseguenti all'operazione di fusione e di prevenire future controversie al riguardo, potrebbe poi essere opportuna la specifica previsione dell'applicazione a detta delibera del **quorum richiesto dall'art. 21 per decidere lo scioglimento dell'ente** (voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati). Un ulteriore correttivo, finalizzato a consentire un effettivo "diritto di *exit*" agli associati che non condividano l'operazione, potrebbe consistere nell'inserimento in statuto di una clausola che identifichi **nell'adozione della delibera di fusione una causa specifica di recesso** non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 24 comma 2 c.c., disciplinandone le relative forme e specificando se ed in quale misura si applichi anche alle ipotesi in cui l'associato abbia assunto l'obbligo di far parte dell'ente per un tempo determinato.

In tal modo si potrebbero superare le incertezze derivanti dall'assenza di una disposizione normativa che preveda espressamente il recesso per "giusta causa", nonostante, come si è visto, esso resti configurabile sulla base di un'interpretazione sistematica.

Ad oggi pare ancora inderogabile, per via statutaria, parte della disciplina legale dettata in tema di recesso; in particolare, in caso di scioglimento del rapporto associativo per volontà dell'associato non sembra, ad oggi, modificabile il divieto di cui all'art. 24 ultimo comma c.c. di ottenere il rimborso dei contributi versati<sup>58</sup>.

Sul piano fiscale, in special modo nell'ipotesi di fusione propria (che determina la nascita di una nuova associazione), ove l'ente risultante dalla fusione debba assumere la qualifica di ONLUS, occorrerà prestare attenzione all'integrazione dei relativi requisiti statuari<sup>59</sup>.

## CONCLUSIONI

Alla luce delle riflessioni condotte è possibile affermare che l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, della fusione tra enti associativi non incontra ostacoli e la relativa disciplina può essere rinvenuta nelle disposizioni dettate per la fusione delle società, con l'applicazione delle principali fasi del procedimento finalizzate alla tutela di diritti dei soci o di terzi.

58 Cfr., però, sul punto le osservazioni di Maltoni M., cit., p. 407 e della dottrina ivi citata.

59 Cfr., in particolare, Studio Consiglio Nazionale del Notariato 1.10.2009 n. 80-2009/T "Il regime fiscale degli enti non commerciali e delle ONLUS: questioni attuali", estensore Tassani T., punto 5.1, in *Banca Dati Eutekne*.

Le caratteristiche strutturali e normative delle associazioni, tuttavia, richiedono una serie di adattamenti sia dal punto di vista documentale che procedimentale-pubblicitario.

Sul piano **documentale**, similmente a quanto accade per le fusioni semplificate, l'inesistenza di un rapporto di cambio determina il venir meno di tutti gli adempimenti ad esso collegati. Da un punto di vista **procedimentale-pubblicitario**, l'individuazione della disciplina applicabile è strettamente correlata alla natura dell'ente partecipante all'operazione e, quindi, il procedimento sarà caratterizzato dalla tendenziale assenza di formalità per le associazioni non riconosciute, mentre, per le associazioni riconosciute, ricalcherà con maggiore

fedeltà quello previsto per le società, con la particolarità del ricorso, per le formalità pubblicitarie, al Registro delle persone giuridiche invece che al Registro delle imprese.

Quest'ultimo potrà trovare la sua piena operatività in presenza di associazioni che assumano la qualifica di "impresa sociale" (ferma restando la necessità di procedere anche alla pubblicità prevista dal DPR 361/2000 per il Registro delle persone giuridiche).

Anche sul piano fiscale la fusione tra associazioni presenta alcune particolarità rispetto alla fusione di società e richiede, quindi, di essere affrontata con la dovuta attenzione alle diverse fattispecie che possono in concreto configurarsi<sup>60</sup>.

	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CON QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE
<b>FASI</b>			
<b>Progetto di fusione</b>	Redazione del <b>progetto</b> di fusione da parte dell'organo direttivo		
		Deposito (ed iscrizione) del progetto nel Reg. pers. giur.	Deposito (ed iscrizione) del progetto nel Reg. pers. giur. e nel R.I.
	Deposito del progetto di fusione (e degli altri documenti redatti) <b>presso le sedi</b> delle associazioni partecipanti		
<b>Delibera di fusione</b>	Delibera di fusione (entro 30 gg da deposito nelle sedi degli enti partecipanti, salvo rinuncia unanime)		Delibera di fusione (entro 30 gg da iscrizione del progetto di fusione e dal deposito nelle sedi degli enti partecipanti, salvo rinuncia unanime)
	Notifica "ad personam" della delibera ai singoli creditori	Deposito (ed iscrizione) nel Reg. pers. giur. della delibera con relativi allegati	Deposito (ed iscrizione) nel R.I. e nel Reg. pers. giur. della delibera con relativi allegati
	Decorrenza 60 gg <b>da notifica ad personam</b> per opposizione creditori	Decorrenza 60 gg <b>da iscrizione della delibera</b> nel Reg. pers. giur. per opposizione creditori	Decorrenza 60 gg <b>da iscrizione in R.I.</b> per opposizione creditori
<b>Atto di fusione</b>	Atto di fusione	Atto di fusione	Atto di fusione
		Deposito nel Reg. pers. giur. dell'atto di fusione	Deposito (ed iscrizione) nel R.I. dell'atto di fusione e deposito nel Reg. pers. giur.
	Iscrizione dell'atto di fusione al <b>Reg. pers. giur.</b> (la fusione produce effetto dopo tale iscrizione, che il Prefetto può disporre entro un termine di 120 gg dalla domanda)		

60 Un ringraziamento particolare è rivolto al Dott. Antonio Trotta, Notaio in Pavia, ed alla dott.ssa Chiara Trotta, Notaio in Milano, per aver messo a disposizione degli Autori alcuni materiali di studio, rivelatisi importanti per la stesura del presente contributo.